



---

Corte IV  
D-2473/2021

## Sentenza del 14 luglio 2021

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Daniela Brüscheiler, Simon Thurnheer,  
cancelliere Lorenzo Rapelli.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Nigeria,  
patrocinato dalla Mlaw Roberta Condemi, Protezione  
giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo ed allontanamento;  
decisione della SEM del 26 aprile 2021 / N (...).

**Fatti:****A.**

L'interessato, cittadino nigeriano di etnia igbo proveniente dallo Stato di Imo, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 febbraio 2021.

**B.**

Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essersi unito al Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB) nel 2002 dopo aver appreso dal padre circa le atrocità compiute dallo Stato nigeriano. Nel 2003 il richiedente l'asilo sarebbe stato arrestato una prima volta assieme ad altri militanti a margine di una manifestazione e detenuto per un anno. Nonostante le minacce ricevute al momento del rilascio egli non avrebbe smesso di protestare e nel 2005 sarebbe stato nuovamente arrestato e condannato alla prigione a vita. In totale sarebbero stati fermati 38 membri del MASSOB. Il padre sarebbe stato ucciso. Dopo alcuni anni di detenzione, nel 2008, il richiedente l'asilo sarebbe evaso grazie alla complicità di una guardia ed avrebbe fatto ritorno nel villaggio paterno. Qui sarebbe però stato aggredito dai famigliari dei poliziotti che sarebbero rimasti uccisi nell'ambito delle predette manifestazioni. Così, sarebbe fuggito verso lo Stato di Abia presso la madre. In questo periodo gli sarebbe stato diagnosticato l'HIV, ma l'interessato non avrebbe avuto accesso alle cure in quanto latitante. La madre sarebbe a sua volta stata catturata, torturata e uccisa allo scopo di far rivelare ove egli si nascondesse. Il richiedente l'asilo avrebbe così riparato dapprima a Lagos e poi a Port Harcourt. Qui avrebbe integrato il gruppo paramilitare Niger Delta People's Volunteer Force (NDPVF) attivo nei sequestri di personale straniero delle compagnie petrolifere. Trovatosi a sorvegliare un italiano ed un greco, si sarebbe accordato permettendo loro di fuggire in cambio di un salvacondotto per la Grecia e si sarebbe trasferito in tale Paese (cfr. atti SEM 24/10 e 29/13).

**C.**

Con decisione del 26 aprile 2021, notificata il giorno medesimo (cfr. atto SEM 38/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento.

**D.**

In data il 26 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data

d'entrata: 27 maggio 2021), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione del versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

A sostegno della sua impugnativa egli ha allegato un attestato di adesione all'antenna greca del movimento Indigenous People of Biafra (IPOB) e alcuni brevi referti medici in forma di formulari "F2".

**E.**

Con scritto del 28 maggio 2021 l'insorgente ha trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica relativa alla sua degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) dal 27 aprile 2021 all'11 maggio 2021. Ha altresì ventilato un controllo presso il cardiologo, le cui risultanze sono poi state integrate nell'incarto elettronico dell'autorità inferiore (cfr. atto SEM 49/4).

**F.**

Con decisione incidentale del 10 giugno 2021, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, invitando nel contempo l'autorità di prima istanza a presentare una risposta al gravame.

**G.**

Con comunicazione del 18 giugno 2021, la patrocinatrice ha inoltrato una lettera scritta di proprio pugno dall'insorgente in cui venivano precisati i fatti esposti nel corso della procedura di prima istanza e allegati due ulteriori brevi referti medici.

**H.**

La SEM ha trasmesso il proprio atto responsivo il 21 giugno 2021, proponendo la reiezione del gravame.

**I.**

il 5 luglio 2021 il ricorrente ha avuto modo di presentare una replica alle osservazioni dell'autorità intimata.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

**2.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

**3.**

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021

del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

#### **4.**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

#### **5.**

**5.1** Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato integralmente inverosimili le allegazioni dell'insorgente. Egli non sarebbe innanzitutto stato in grado di rendere plausibile la sua affiliazione al MASSOB. Il ricorrente non avrebbe spiegato in che modo ne sarebbe divenuto membro, come fosse strutturato e organizzato tale gruppo, né avrebbe saputo indicare il nome corretto del movimento e il suo significato esatto. D'altronde, anche la descrizione del suo primo arresto e della conseguente detenzione di un anno risulterebbe alquanto vaga. Il richiedente asilo non avrebbe caratterizzato sufficientemente le circostanze del suo fermo limitandosi ad affermare che esso avrebbe avuto luogo a Imo State Douglas, nel 2003, e che la pena sarebbe stata scontata ad Owerri. Secondo l'autorità inferiore anche la descrizione del periodo trascorso in carcere andrebbe giudicata superficiale. Infatti, se il ricorrente fosse stato realmente arrestato e trattenuto per un anno, le sue allegazioni avrebbero

dovuto essere ben più circostanziate. Non meglio dettagliata risulterebbe pure la narrazione del secondo arresto, di cui il ricorrente avrebbe “continuato a parlare al plurale” nonostante gli fosse stato esplicitamente chiesto di esporre la sua esperienza personale. D’altro canto, l’interessato non avrebbe nemmeno saputo illustrare il motivo per il quale egli sarebbe stato condannato all’ergastolo anziché alla pena capitale come alcuni suoi compagni. Anche il racconto dell’evasione sarebbe alquanto confuso e vago, essendosi l’insorgente limitato ad asserire che un guardiano si sarebbe mosso a pietà in seguito alle sue suppliche. Non sarebbe poi chiaro come abbiano fatto i familiari dei poliziotti a ritracciarlo nel villaggio paterno. Peraltro quanto successivamente accaduto alla madre risulterebbe poco comprensibile. Non si capirebbe in particolare come il richiedente asilo abbia potuto apprendere che quest’ultima sia addirittura stata torturata. Da ultimo, nemmeno i presunti fatti svoltisi a Port Harcourt, ossia l’adesione alla NDPVF e la successiva fuga, ossequierebbero i requisiti di verosimiglianza. L’insorgente non avrebbe infatti fornito nemmeno le informazioni basilari in merito a questo gruppo.

**5.2** Nel gravame, l’insorgente avversa la valutazione di cui sopra. Il mancato apprezzamento del contesto socio-politico all’origine del MASSOB, nonché di fattori quali il basso livello di istruzione del ricorrente, la sua posizione all’interno del movimento e il tempo trascorso dagli eventi determinanti avrebbe concorso a determinare una valutazione inaccurata sulla verosimiglianza. Il ricorrente avrebbe fornito informazioni precise in merito al movimento, circa le modalità di adesione nonché sulle attività a cui avrebbe preso parte. Quo al significato dell’acronimo MASSOB, egli ne avrebbe illustrato i contorni ancor prima che gli venisse di chiesto di farlo, dimostrando di conoscerlo. Per il resto, la scarsa scolarizzazione avrebbe influito sulla sua capacità di ricordare e di comprenderne appieno il significato. In ogni caso, l’insorgente sarebbe stato in misura di chiarire, in modo stringato ma efficace, l’obiettivo primario del movimento, ossia promuovere un referendum costituzionale teso alla secessione del Biafra. In sede di parere sulla bozza di decisione, il richiedente asilo avrebbe peraltro precisato ulteriormente le peculiarità di tale formazione indipendentista. Per farne parte, sarebbe dipoi sufficiente l’appartenenza etnica e geografica al Biafra. Al ricorrente, che non avrebbe mai ricoperto alcun incarico politico all’interno dell’amministrazione locale o del MASSOB non sarebbero quindi rimproverabili insufficienti conoscenze al soggetto. Le sue allegazioni in merito all’adesione ed alle manifestazioni parrebbero oltremodo plausibili alla luce delle informazioni note. Quanto ai periodi passati in carcere, il richiedente li avrebbe ricordati con la difficoltà dovuta alle sofferenze di quegli anni. L’interessato sarebbe stato

sottoposto a torture fisiche, ma anche psicologiche. L'assistere alla conduzione di altri prigionieri verso il patibolo, con l'incertezza che una simile sorte sarebbe potuta toccare anche a lui, gli avrebbe causato un tormento indicibile. A ciò si aggiungerebbe il fatto ch'egli avrebbe assistito alla deportazione del padre ed alla sua morte per impiccagione. Egli lo avrebbe peraltro definito un posto non sicuro e vi avrebbe contratto l'HIV. Avrebbe pure affermato di essere stato condannato al carcere a vita per terrorismo e rovesciamento del governo, pur permanendo comprensibile ch'egli non abbia saputo spiegare la ratio della sua condanna e di quella degli altri arrestati, atteso in particolare che non disponeva neppure di un avvocato che potesse illustrargli la sua posizione giuridica. Resterebbe nondimeno verosimile che il diverso esito del processo sarebbe stato da imputarsi alla sua giovane età. Per ciò che concerne invece la guardia carceraria che lo avrebbe aiutato, il ricorrente, già nell'ambito del parere sulla bozza di decisione negativa, avrebbe puntualizzato che non solo quest'ultima era mossa da pietà umana e cristiana, ma pure dalla sua provenienza bialfrana e dalla sua estrazione etnica. La comprensione per il movente dell'interessato da parte del secondino e le sue virtù di buon "samaritano" sarebbero peraltro già state contestualizzate in sede di audizione. Il richiedente avrebbe d'altro canto spiegato in modo molto chiaro come la famiglia del poliziotto lo abbia rintracciato. Egli avrebbe anche evidenziato il numero di aggressori ed il fatto che questi si trovavano nel villaggio di suo padre poiché al corrente dell'evasione. Quanto all'uccisione di sua madre, il ricorrente sarebbe stato molto preciso nella descrizione del tragico evento, versione poi confermata anche nel corso dell'audizione complementare. L'incongruenza tra il genere del sostantivo "il vicino" e il pronome personale "lei" sarebbe peraltro dovuta alla traduzione dall'inglese all'italiano. Ancora, per ciò che riguarda l'affiliazione alla NDPVF, viene in primis precisato che non si sarebbe trattato di un'adesione ma bensì di un breve avvicinamento dettato dalla situazione di totale indigenza susseguente alla fuga. Sarebbe dunque plausibile che il richiedente non abbia saputo descrivere nel dettaglio l'organizzazione del gruppo.

## **6.**

**6.1** A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

**6.2** È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

## **7.**

**7.1** Nella fattispecie, pur volendo considerare con il massimo zelo il grado di alfabetizzazione relativamente limitato del ricorrente, non appare che la versione dei fatti da lui fornita ossequi i criteri di verosimiglianza sopra esposti. Da un punto di vista complessivo, l'insorgente ha riferito di eventi di un'estrema gravità, muovendo accuse rilevanti alle forze governative ed ha preteso l'esistenza di procedimenti giudiziari sfociati in condanne importanti che lo avrebbero implicato in prima persona. Non di meno, egli non è stato in misura di produrre alcun mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni ed ha rilasciato dichiarazioni poco sostanziate che mal si sposano con avvenimenti di un tale spessore ed impatto emotivo. Quanto al MASSOB, il ricorrente non è effettivamente andato oltre ad aspetti generici e notori quali la composizione etnica e le rivendicazioni del gruppo (cfr. atto SEM 24/10, pag. 6). A riguardo della sua affiliazione il suo racconto spontaneo è privo di ogni riferimento concreto (cfr. atto SEM 24/10, pag. 7). L'insorgente non ha peraltro specificato nulla di particolare al soggetto nemmeno durante l'audizione complementare (cfr. atto SEM 29/13, pag. 2). Ora, sebbene possa anche apparire d'acchito plausibile che il semplice

sostegno alla causa indipendentista biafrana e la partecipazione a manifestazioni non abbisogni di particolari formalità, è ben più difficile credere che un'attività politica tale da causare due arresti e la condanna all'ergastolo possa svolgersi senza una minima inquadratura, tanto più che secondo le fonti disponibili, al tempo dei fatti di norma i simpatizzanti anonimi non attiravano l'attenzione delle autorità (cfr. Ireland: Refugee Documentation Centre, Nigeria: Basic Information about MASSOB, 16 September 2011, pag. 2, consultato l'8 giugno 2021 all'indirizzo < <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4e7b2ac62&skip=0&query=massob> >).

**7.2** Proprio con riferimento agli arresti ed ai conseguenti periodi di detenzione, la descrizione proposta risulta alquanto vaga. Relativamente all'episodio che ha condotto al fermo del 2003, il ricorrente non è stato in misura di situare temporalmente la data del suo rilascio. Ha riportato di maltrattamenti generalizzati senza tuttavia rappresentare in modo personalizzato un episodio particolare o una giornata tipica di detenzione. Quanto alla cattura risalente al 2005 ed alle modalità della pretesa condanna al carcere a vita, il grado di dettaglio non muta in maniera sostanziale. Il resoconto permane scarno e depersonalizzato (cfr. atto SEM 29/13, pag. 5). Rapporti indipendenti riferiscono peraltro effettivamente dell'arresto di 38 membri del MASSOB, ma collocano tale avvenimento nel giugno del 2004 e non nel 2005 come avanzato dall'insorgente (cfr. United Kingdom: Home Office, Country of Origin Information Report - Nigeria, 1 October 2005, pag. 87, consultato l'8 giugno 2021 all'indirizzo < <https://www.refworld.org/docid/438d73e54.html> >). Ciò lascia presupporre la possibilità che l'insorgente abbia tentato di avvalersi di fatti notori per il fine della causa, cosa che non gioca in favore della versione da lui proposta. Nonostante quanto asserito nel gravame, non v'è peraltro traccia di indicazioni circa affinità etniche o politiche tra il ricorrente e la guardia carceraria, di modo che, appare ben poco verosimile che quest'ultima persona possa essersi esposta ad un tale pericolo per mero sentimento di pietà. Per non tralasciare la stereotipata descrizione delle modalità dell'evasione, in riferimento alle quali l'insorgente si è limitato ad affermare che il custode avrebbe parcheggiato il veicolo e detto loro di scappare (cfr. atto SEM 29/13, pag. 6). Anche la valutazione dell'autorità inferiore circa la superficialità delle affermazioni a soggetto dell'aggressione ad opera dei famigliari delle vittime delle manifestazioni appare d'acchito sostenibile ed i passaggi del verbale citati dal ricorrente nel gravame non giungono in suo soccorso. Non è infatti certo bastevole indicare il numero di persone coinvolte per conferire la necessaria sostanza alle proprie affermazioni. A ben vedere, permane dipoi poco comprensibile

lo schema secondo il quale l'informazione circa l'evasione, "giunta al centro" di un determinato villaggio, sia stata veicolata ai famigliari dei poliziotti uccisi nelle sommosse svoltesi nella capitale dello Stato diversi anni addietro (cfr. atto SEM 29/13, pag. 7). Ancora, così come espresse dall'insorgente pure le circostanze dell'uccisione della madre appaiono prive di indicatori tipici quanto ad un reale vissuto (cfr. atti SEM 24/10, pag. 7 e 29/13, pag. 8).

**7.3** I pretesi trascorsi successivi con la NDPVF, che pure il ricorrente non pare aver direttamente posto a fondamento della sua domanda d'asilo, sono a loro volta stati esposti in modo sbrigativo ed inconcludente (cfr. atto SEM 29/13, pag. 9). La produzione dell'attestato di adesione all'IPOB è inoltre sprovvisto di ogni rilievo per l'esito della vertenza (cfr. sentenza del Tribunale E-6935/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5).

## **8.**

In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

## **9.**

**9.1** Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

**9.2** Nel gravame, l'insorgente censura anche tale conclusione. In primo luogo, egli si duole di un mancato approfondimento della sua situazione medica. Oltre ad essere sieropositivo, il ricorrente sarebbe affetto da una sintomatologia di tipo ansioso. Tale diagnosi sarebbe nondimeno incompleta. Nell'ambito dell'istruttoria, il ricorrente avrebbe pure allegato di non aver avuto mai accesso al sistema sanitario nigeriano. I rapporti medici citati dalla SEM sarebbero inadatti per la valutazione del caso in esame in quanto si riferirebbero alla situazione pre-pandemica e non sarebbero aderenti alla situazione dell'insorgente. Inoltre, le evidenze addotte a sostegno della gratuità dell'accesso alle cure non sarebbero esemplificativi, poiché ogni paziente sieropositivo necessiterebbe di una diagnosi differenziata. L'autorità inferiore avrebbe così dovuto predisporre una perizia medica completa, onde valutare in modo dettagliato le terapie adeguate per l'interessato chinandosi pure sui rischi derivanti da una loro interruzione. Per questi motivi, a mente dell'insorgente la SEM non avrebbe ossequiato al suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 12 PA. Quo all'esigibilità, l'autorità

di prima istanza avrebbe pure erroneamente ritenuto che l'insorgente disporrebbe di contatti in Nigeria e che sarebbe addirittura stato sostenuto finanziariamente allorquando si trovava all'estero. Egli non avrebbe infatti alcun legame con la Nigeria, il supporto finanziario gli sarebbe invero stato concesso dai membri dell'antenna greca dell'ISOP. Peraltro, l'eventualità secondo la quale l'insorgente possa far capo ad una rete familiare non troverebbe alcun riscontro con quanto affermato in corso di audizione. Mal si comprenderebbe invero perché la pretesa inverosimiglianza in precisi punti del racconto del richiedente debba essere estesa a tutte le sue allegazioni. L'esperienza lavorativa maturata all'estero sarebbe oltretutto minima.

**9.3** In sede di risposta, l'autorità intimata respinge gli addebiti quo al preteso carente approfondimento medico, sottolineando come la stadiazione della malattia fosse già ben documentata dagli atti. Peraltro, prosegue la SEM, i consulting medici allegati in sede ricorsuale si riferirebbero a quadri clinici ben più gravi rispetto a quello dell'odierno ricorrente e dimostrerebbero la disponibilità di terapie antiretrovirali in Nigeria. Per orientarsi al meglio, il ricorrente potrebbe inoltre rivolgersi alla National Agency for the control of AIDS (NACA). La pandemia non sarebbe peraltro decisiva, atteso che l'insorgente non necessiterebbe di alcun ricovero e che la situazione nel Paese sarebbe sotto controllo. Dal rapporto di dimissione relativo al soggiorno presso la CPC e dagli esami cardiologici non si evincerebbe infine alcuna ulteriore patologia psichiatrica o somatica ostativa all'esecuzione dell'allontanamento.

**9.4** Nella replica, l'insorgente precisa che sebbene la diagnosi apparirebbe effettivamente dagli atti, sarebbero previste ulteriori visite per verificare la risposta immunologica. Non si potrebbe dunque escludere che ciò comporti in futuro la necessità di cambiare la terapia. Su questi presupposti, egli ribadisce che vi sarebbe l'esigenza di procedere ad una valutazione medica approfondita. Il mandato della NACA sarebbe teso al coordinamento degli enti pubblici e non sembrerebbero pertanto rivolgersi ai singoli cittadini. Fonti indipendenti dimostrerebbero peraltro che l'accesso alle terapie gratuite sarebbe tributario di forti differenze a livello regionale. Ulteriori difficoltà deriverebbero dallo scarso livello di scolarizzazione, dalla mancanza di rete sociale e dall'estraneità dell'interessato al sistema nigeriano. Altri organismi avrebbero d'altro canto sottolineato il problema della non totale gratuità nell'accesso alle cure. Da quanto deducibile dalla lettera di dimissione della CPC, il ricorrente sarebbe inoltre trattato per problemi diversi dalla reazione emotiva riconducibile all'ottenimento di una decisione negativa.

**10.**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).

Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

**11.**

**11.1** Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrl (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl).

**11.2** Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

**11.3** In questo contesto, il Tribunale rileva in primo luogo come l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore non presti il fianco a critiche sotto l'aspetto dell'art. 12 PA. Con particolare riferimento alla situazione medica, si può infatti constatare come le problematiche di natura somatica in capo al ricorrente siano state identificate e chiarite in modo dettagliato dalla SEM. Al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente. La produzione della lettera di dimissione documentazione medica relativa alla sua degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) fugava altresì ogni dubbio quanto alla paventata esistenza di affezioni psichiche da diagnosticare ulteriormente. Per il resto, si rinvia alla valutazione di merito che segue sub. consid. 12.3 e 13.3 e seg., posto che lo stato di salute non

è mutato in modo sostanziale a far data dall'emissione del provvedimento sindacato.

## **12.**

**12.1** A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La CorteEDU ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («*real risk*») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

**12.2** Nella presente disamina, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente risulta pacifica sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.

**12.3** Per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

**12.4** Come lo si vedrà sub. *infra* consid. 13.3 e seg., la situazione dell'insorgente non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità. Su questi presupposti e per i motivi esposti di seguito, nemmeno si può ritenere che il suo respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale.

**12.5** Ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

### **13.**

**13.1** Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

**13.2** La disposizione citata si applica principalmente ai «*réfugiés de la violence*», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

**13.3** Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv.

4 LStrl, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

**13.4** Con particolare riferimento ai malati di HIV, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile fintantoché l'infezione non ha raggiunto lo stadio C ai sensi della classificazione operata dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è necessario tenere conto non solo dello stadio dell'infezione HIV, ma anche della situazione concreta della persona in questione nello Stato d'origine o di provenienza. In questo senso, le circostanze concrete di un caso possono rendere impossibile l'esecuzione dell'allontanamento di una persona con una stadiazione B3 o anche B2, non essendo tuttavia escluso che in capo a contingenze particolarmente favorevoli, anche un malato allo stadio C possa essere allontanato. La questione della stadiazione della malattia non è dunque una discriminante assoluta ma va piuttosto esaminata caso per caso onde determinare l'esigibilità del rinvio (cfr. DAF 2009/2 consid. 9.3 – 9.4, sentenza del Tribunale D-7066/2018 dell'8 luglio 2020 consid. 10.3).

**13.5** Ora, in Nigeria non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La giurisprudenza ha peraltro già avuto modo di rilevare che le terapie antiretrovirali gratuite sono disponibili e che tale Paese ha fatto notevoli progressi nella lotta contro l'AIDS ed è stato recentemente in grado di espandere la portata dei servizi per combattere la malattia anche se il paese si trova ad affrontare le misure di contenimento causate dal COVID-19. Entro il 2020, ulteriori 279'000 persone che vivono con l'HIV hanno iniziato il trattamento. Detta crescita ha portato altri sette stati più vicini alla piena copertura. Alla fine del 2020, il 73% delle persone sieropositive avevano ricevuto la diagnosi, l'89% era

in trattamento e il 78% di queste aveva una carica virale non rilevabile (cfr. sentenza del Tribunale D-5131/2020 del 26 maggio 2021 consid. 7.3.3 e i numerosi riferimenti citati).

**13.6** Nel caso de quo, il ricorrente risulta affetto da un'infezione da HIV allo stadio B2. Non di meno, la sua situazione clinica ed immunovirologica risulta favorevole. La viremia è soppressa e la situazione immunitaria è discreta con un valore di linfociti CD4 ampiamente superiore a 200/mcl. Sono assenti comorbidità ed in particolare epatiti B o C croniche. Conto tenuto delle referenziate possibilità di trattamento nel Paese d'origine, la situazione somatica del ricorrente non risulta così ostativa all'esecuzione del rinvio. I farmaci prescritti paiono del resto reperibili in Nigeria (cfr. UK Home Office, Country Policy and Information Note Nigeria: Medical and healthcare issues, janvier 2020, Allegato A, consultato il 9 giugno 2021 all'indirizzo < [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/857358/NGA\\_-\\_Medicalissues\\_-\\_CPIN\\_-\\_v3.0.finalG.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/857358/NGA_-_Medicalissues_-_CPIN_-_v3.0.finalG.pdf) >). In ogni caso, anche laddove la terapia farmacologia non dovesse essere disponibile nella forma attuale, potrà essere impostato un trattamento sostitutivo (cfr. sentenza del Tribunale D-5131/2020 consid. 7.3.3). La visita cardiologica del 28 maggio 2021 ha avuto esiti nella norma sebbene sia stata identificata una disfunzione diastolica di grado I (cfr. atto SEM 49/4).

**13.7** Allo stesso modo, i disturbi psichiatrici (disturbo dell'adattamento e bersaglio di percepita persecuzione) diagnosticati nella lettera di dimissione dalla CPC del 20 maggio 2021 non sono manifestamente tali da pregiudicare l'esecuzione del rinvio. Si rammenti, ad ogni fine utile, come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C\_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). Tuttavia, le autorità competenti per l'esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell'interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D\_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3, 2C\_98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della

CorteEdu Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2).

**13.8** Per il rimanente, la situazione personale dell'interessato non giustifica il riconoscimento di un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrl. Quest'ultimo è infatti relativamente giovane e dispone di una certa esperienza lavorativa. Vista l'assenza di verosimiglianza delle sue allegazioni al soggetto, non si può escludere che egli disponga di un qualche tipo di rete sociale in patria. Nel contesto nigeriano tale aspetto non è inoltre ad esso solo una discriminante decisiva per giudicare dell'esigibilità del rinvio.

**13.9** Il rientro dell'interessato in Nigeria è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

**14.**

In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl a *contrario*).

**15.**

La propagazione del Covid-19, circostanza di natura temporanea, non è di natura tale da rimettere in causa le conclusioni che precedono. Se dovesse, nel caso di specie, ritardare momentaneamente l'esecuzione tecnica dell'allontanamento, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-3873/2020 del 12 agosto 2020, D-6884/2019 dell'11 agosto 2020 consid. 9.5 con ulteriori riferimenti ivi citati, E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9).

**16.**

Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata ed il ricorso respinto.

**17.**

Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

**18.**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono rimosse spese.

**19.**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli